

ARCHIVIO GIURIDICO ONLINE

Filippo Serafini

dal 1868

APPENDICE SEMESTRALE OPEN ACCESS

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI, Rettore Università "Lumsa"

MARIO CARAVALE, Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA, Pres. Em. Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO, Prof. Em. Università di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI, Prof. Em. Università di Bologna

JAVIER FRANCISCO FERRER ORTIZ, Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI, Ord. Università di Modena e Reggio E.

LUIGI LABRUNA, Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO, Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI, Ord. Università di Bologna

FERRANDO MANTOVANI, Prof. Em. Università di Firenze

PAOLO MENGOZZI, Prof. Em. Università di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID, Cat. Universitat de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO, Cat. Universidad de Huelva

ALBERTO ROMANO, Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore



ARCHIVIO GIURIDICO ONLINE

Filippo Serafini

dal 1868

APPENDICE SEMESTRALE OPEN ACCESS

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI, Rettore Università “Lumsa”

MARIO CARAVALE, Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA, Pres. Em. Corte Costituzionale

GIUSEPPE DE VERGOTTINI, Prof. Em. Università di Bologna

JAVIER FRANCISCO FERRER ORTIZ, Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI, Ord. Università di Modena e Reggio E.

LUIGI LABRUNA, Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO, Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI, Ord. Università di Bologna

FERRANDO MANTOVANI, Prof. Em. Università di Firenze

PAOLO MENGOZZI, Prof. Em. Università di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID, Cat. Universitat de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO, Cat. Universidad de Huelva

ALBERTO ROMANO, Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”



STEM Mucchi Editore



Archivio giuridico *online* - ISSN 2282 2828
appendice semestrale *open access* di
Archivio giuridico Filippo Serafini

www.archiviogiuridiconline.it



Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2023
Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it
indirizzi web: www.mucchieditore.it - www.archiviogiuridiconline.it
facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, gestione sito web: Stem Mucchi Editore (MO)
Pubblicato nel mese di dicembre 2023

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Giuseppe de Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Bologna
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carni – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Univ. Cattolica di Milano; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. Gellio); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva delle pagine l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"); "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Fabio Botta

ANCORA IN TEMA DI CAUSAE ACCUSATIONIS E CALUMNIA NEL PROCESSO PER QUAESTIONES*

1. Nelle pagine che seguono¹, spero non sembri inopportuno che si propongano i risultati di una verifica, condotta sotto nuovi rispetti, di alcuni risultati, raggiunti in mie precedenti ricerche, in tema di *causae accusationis*, circa la pretesa teorizzazione (retorica) di queste e la loro rilevanza nei diversi momenti su cui si articola la procedura dei *publica iudicia* di età repubblicana². Tali risultati, come meglio si vedrà più avanti, vennero da me esposti a confutazione di una (allora) tralatzia (e a mio avviso erronea) considerazione della ‘variabilità’ pubblico-privata della natura del processo criminale ad iniziativa popolare³ e all’interno di un dibattito (e, ina-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Destinate anche, con qualche non fondamentale variazione, ad essere inserite negli Studi in onore di Maria Grazia Bianchini, in considerazione della significativa traccia impressa da quell’Autrice sugli studi riguardanti il processo accusatorio romano nelle sue varie fasi evolutive: vd. oltre alla ormai classica monografia M.G. BIANCHINI, *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*, Milano 1964, soprattutto EAD., «*Cognitiones*» e «*accusatio*»: per una rimediazione del problema, in *Atti del Convegno «Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico» in memoria di Arnaldo Biscardi (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001)*, Milano, 2011, pp. 49-54.

² F. BOTTA, *Legittimazione, interesse ed incapacità all’accusa nei publica iudicia*, Cagliari, 1996, p. 115 ss.

³ Qualora, cioè, si volessero vedere coincidenti *causae accusationis* e interesse all’azione in funzione di configurazione del regime di legittimazione all’accusa, in specie se la teorica delle *rationes accusandi* si intenda qui come prodromica all’applicazione delle stesse riscontrabile nella normativa e nell’interpretazione giurisprudenziale del Principato. Vd. M. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, in *Atti della Reale Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli*, Napoli, 1934 (= *Studii e Ricordi*, Napoli, 1983, p. 302); G. PUGLIESE, *Linee generali dell’evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in *ANRW*, XIV, 2, Berlin-New York, 1982 (= *Scritti giuridici scelti*, II, Na-

spettatamente, a chiusura dello stesso, giacché non mi risulta vi si sia più tornati sopra in modo approfondito) nel quale mi inserivo avendo come principali interlocutori Dario Mantovani⁴ e Carlo Venturini⁵, autori di scritti precedenti al mio e giustamente divenuti essenziali punti di riferimento per la comprensione del funzionamento e dell'ideologia dell'*accusatio* nel processo romano.

L'*occasio* (ché proprio di uno spunto si tratta) per siffatta revisione mi si è offerta a seguito della rilettura di un informato saggio, non più recentissimo, di Donato Centola⁶, che è, insieme, uno dei punti di arrivo delle ormai consolidate riflessioni di questo Autore su molte problematiche interne al processo dei *publica iudicia*, in specie in tema di *calumnia*⁷ – così che può indicarsi in Centola un cultore assiduo di queste tematiche –, e uno dei rarissimi lavori nei quali, negli ultimi anni, il tema delle *causae accusationis* è tornato ad essere rilevante nell'argomentazione e per le conclusioni.

poli, 1985, p. 702 e nt. 125); B. SANTALUCIA, *Processo penale (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano, 1987 (= *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, p. 224). Ma vd. altresì W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München, 1962, pp. 94 e 121; ID., *Ein direktes Zeugnis für den privaten Mordprozeß im altrömischen Recht*, in *ZSS*, 1967 (= *Kleine Schriften*, Weimar, 1974, p. 111 ss.).

⁴ D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla «quaestio» unilaterale alla «quaestio» bilaterale*, Padova, 1989, p. 102 ss.

⁵ C. VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum» nell'età repubblicana*, Milano, 1979, p. 419; ID., «*Quaestio extra ordinem*», in *SDHI*, 53, 1987 (= *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa, 1996, p. 173); ID., «*Quaestiones*» e *accusa popolare*, in *Labeo*, 1993 (= rec. di D. MANTOVANI, *Il problema d'origine*, cit., in *Scritti di diritto penale romano*, II, Padova, 2015, p. 1072 ss. e nt. 15).

⁶ D.A. CENTOLA, *L'accusa nel sistema processuale delle quaestiones perpetuae tra funzione civica, dimensione premiale e disciplina sanzionatoria*, in *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, a cura di L. SOLIDORO, Torino, 2016, p. 15 ss.

⁷ Specialmente D.A. CENTOLA, *Il crimen calumniae: contributo allo studio del processo criminale romano* Napoli, 1999, *praecipue*, sui nostri temi, p. 101 ss.

2. Premettendo nuovamente che le tesi esposte nel saggio ora citato sono qui da me utilizzate in nessun altro modo che come mero spunto di riflessione ed eventuale ripensamento – semmai quale cartina di tornasole sulle posizioni della più recente dottrina in materia – mi permetto ora di sintetizzarne (ma altresì di chiosarne) le argomentazioni nei loro passaggi più rilevanti circa la materia che si intende trattare.

Orbene, Centola parte da una corretta osservazione (ma non proprio da un esatto presupposto) affermando che è proprio in un sistema processuale a legittimazione popolare, quale quello delle *quaestiones perpetuae*, che si genera la necessità di reprimere le accuse infondate⁸. Infatti, e *contrario*, non mi sento di non sottolineare come è ben vero che sarebbe assai difficile ipotizzare calunniosa (e configurarsi in genere gli *Anklägervergehen*) l'azione penale mossa direttamente dall'organo requirente-giudicante in un sistema orientato all'opposto principio inquisitorio, ma anche come è altrettanto vero che nulla si opporrebbe a che possa configurarsi come calunniosa altresì l'azione esercitata dal legittimato in un regime processuale a iniziativa ristretta al solo soggetto leso dall'illecito⁹.

L'incentivazione alla *calumnia* discenderebbe, però, per la tesi in esame, dalla legislazione premiale che sottostà al sistema dell'accusa pubblica nella Roma repubblicana: «tale dimensione premiale, dettata dalla necessità di coinvolgere, in maniera sempre più attiva, i cittadini nella repressione dei singoli reati, divenne, ben presto, un evidente incentivo per l'attività di coloro che, spinti dal desiderio di ottenere una serie di vantaggi personali, presentavano accuse infondate»¹⁰.

⁸ Altrove (D.A. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, cit., p. 95), anche più drasticamente, lo stesso autore reputa che la «particolare caratteristica» (l'accusa permessa solo al *quivis*) «rappresenta il presupposto processuale, tecnicamente necessario, per la nascita e la diffusione del *crimen calumniae*».

⁹ Basti pensare al regime della *calumnia* e allo scopo del *iusiurandum calumniae* nel processo civile, su cui da ultima A.M. GIOMARO, *Per lo studio della calumnia. Aspetti di "deontologia processuale" in Roma antica*, Torino, 2003, p. 71 ss. Vd. altresì, tra gli altri, S. SERANGELI, *C. 7, 16, 31 e le azioni contro il litigante temerario*, in *BIDR*, 1968, p. 223.

¹⁰ D.A. CENTOLA, *L'accusa*, cit., p. 17.

Siffatto desiderio ottiene, nella ricostruzione di Centola, valore di motivazione all'accusa, comparabile con altre, ed è inteso come primaria fonte di «abuso dello *ius accusandi*», in un quadro generale che è così descritto: «tra le varie cause che potevano indurre il cittadino alla presentazione della *delatio nominis*, vi erano, da un lato, quelle dettate dalle finalità obiettive dell'accusa (si pensi ad esempio a colui che agiva *rei publicae causa*) e, dall'altro, da quelle strettamente personali. Quando questi due tipi di motivazioni coincidevano, il modello punitivo previsto dalle *quaestiones* funzionava nel migliore dei modi; nel momento in cui, invece, vi fosse stata una netta prevalenza delle ragioni personali su quelle obiettive del giudizio, tale modello, allora, cominciava a manifestare gli evidenti sintomi della sua imperfezione»¹¹.

A supporto di tali affermazioni vengono citati essenzialmente due passaggi delle orazioni ciceroniane, e cioè

CIC., *Pro Cluent.* 4,11: Atque ut intellegatis Cluentium non accusatorio animo, non ostentatione aliqua aut gloria adductum, sed nefariis iniuriis, cotidianis insidiis, proposito ante oculos vitae periculo, nomen Oppianici detulisse,

dal quale si ricava, in negativo, l'esistenza di una motivazione '*gloriae causa*' all'accusa, anche altrove¹² rilevabile nella teorizzazione delle *causae accusationis* di cui si ha riscontro nella tarda repubblica. A questo segue un secondo passo, su cui più avanti si dovrà tornare,

CIC., *Pro Sex. Rosc.* 19,54-55: Quid est aliud iudicio ac legibus ac maiestate vestra abuti ad quaestum atque ad libidinem nisi hoc modo accusare atque id obicere quod planum facere non modo non possis verum ne coneris quidem? [55] Nemo nostrum est, Eruci, quin sciat tibi inimicitias cum Sex. Roscio nullas esse; vident omnes qua de causa huic inimicus venias; sciunt huiusce pecunia te adductum esse. Quid ergo est? Ita tamen

¹¹ *Ivi*, p. 18 s.

¹² Esplicitamente, CIC., *Verr.* II,3,3,13 e, poi, APUL., *Apol.* 66,4. Ma altresì (intendendo l'*accusatio* come *munus*) genericamente CIC., *de Rep.* 1,27,13.

quaestus te cupidum esse oportebat ut horum existimationem et legem Remmiam putares aliquid valere oportere.

Qui può estrapolarsi il motivo del *quaestum*, anch'esso già rinvenibile *aliunde*, che senza dubbio può essere indicato, come meglio si vedrà, come espressivo di una *ratio* dipendente dalla finalità premiale perseguita dall'accusatore¹³.

3. Proprio perché spunto e occasione di (nuova) riflessione sulle problematiche delle *causae accusationis*, la lettura del saggio di Centola, per la parte che interessa queste note, può interrompersi qui, rilevando come la tesi che vi si sostiene, e cioè quella che vuole la proliferazione dell'abuso della *facultas accusandi* concessa al *quivis de populo* nel sistema accusatorio repubblicano connessa alla prevalenza delle 'ragioni personali' all'accusa su quelle espressive di un intento tutorio degli interessi della collettività, riecheggia l'ipotesi che si fosse completata da parte della retorica tardorepubblicana una distinzione sistematica tra *rationes* soggettive e oggettive all'esercizio dell'*accusatio*.

La distinzione discende, a ben vedere, da una lettura dell'intero sistema accusatorio del periodo in esame, all'interno della quale è necessario calibrare con qualche maggiore cautela il valore e il ruolo dell'interesse che muove il cittadino all'accusa pubblica espresso e categorizzato in *rationes accusandi*.

L'analisi stessa del documento più completo e coerente sul tema proveniente dal periodo, la *Divinatio in Quintum Caecilium* di Cicerone, conduce infatti a risultati che a me paiono tanto diversi da quelli raggiunti dalla dottrina dominante fino agli anni '80 dello scorso secolo quanto significativi. Si veda, per cominciare,

¹³ Per la letteratura sul punto, rinvio alla puntuale ricognizione di D.A. CENTOLA, *L'accusa*, cit., p. 17, nt. 3, alla quale adde J.S.A. ZIJLSTRA, *De delatoribus te Rome tot aan Tiberius' Regering*, Sittard, 1967 e la rec. di G. SANDERS, in *TR*, 1968, p. 581 s.

Cic., *div. in Q. Caec.* 20,64: Etenim si probabilis est eorum causa qui iniurias suas persequi volunt (qua in re dolori suo, non rei publicae commodis serviunt), quanta illa honestior causa est, quae non solum probabilis videri sed etiam grata esse debet, nulla privatim accepta iniuria sociorum atque amicorum populi Romani dolore atque iniuriis commoveri!

Dal passo Lauria aveva ricavato il paradigma dello sfavore dell'ordinamento repubblicano per l'accusa 'privata', intesa come accusa mossa dal soggetto direttamente interessato¹⁴. E ciò, da un lato, correttamente giacché Cicerone vi rappresenta il sistema di valori che presiede alla selezione dell'accusatore sul parametro delle sue motivazioni all'accusa. Sicché la causa di chi è mosso all'accusa per perseguire *iniurias suas* è normalmente valutata come meno 'persuasiva', nella scelta equitativa e discrezionale *ex comparatione* dell'organo giudicante che avviene durante la fase della *divinatio*¹⁵, di quella di chi intenda accusare *nulla privatim accepta iniuria*, per il solo raggiungimento della pubblica finalità consistente nello *ius puniendi*. D'altro lato, però, meno convincente l'affermazione di Lauria risulta se si intende, come meglio si vedrà, che non è dalla motivazione all'accusa presentata dall'accusatore/*quivis de populo* durante quella medesima fase del preprocedimento che viene condizionata la natura, comunque pubblica, dell'interesse primariamente perseguito nel giudizio e ciò indifferen-

¹⁴ M. LAURIA, *Accusatio-Inquisitio*, cit., p. 301, nt. 207.

¹⁵ Sulla procedura della *divinatio* esauriente C. VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., p. 421, nt. 54. Ma vd., per il progresso, a ritroso, differenze tra le teorie esposte da G. GEIB, *Geschichte des römischen Criminalprocesses bis zum Tode Justinian's*, Leipzig, 1842, p. 268 ss.; T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 372; A.W. ZUMPT, *Der Criminalprocess der römischen Republik*, Leipzig, 1871, p. 136 ss. Vd. CIC., *Verr.* I,16,15; e, soprattutto, CIC. *Part. orat.* 98 (*de verissimo accusatore disceptatur*). Sulla sua finalità comparativa, QUINTIL., *Inst. Or.* 3,10,3: *Tertium genus, quod dicunt comparativum [...] sicut divinationes, quae fiunt de accusatore constituendo*. Cfr. GELL., *N.A.* 2,4,1: *Cum de constituendo accusatore quaeritur iudiciumque super ea redditur cuiusnam potissimum ex duobus pluribusque accusatio subscriptiove in reum permittatur, ea res atque iudicium cognitio "divinatio" appellatur*.

temente, cioè, se il prescelto all'accusa sia chi lamenta di essere vittima del *crimen* perseguito o meno.

Né tale valutazione va addossata, nella specie, allo scopo dell'orazione ciceroniana, giacché la candidatura dell'Arpinate è ad accusare Verre nel regime della *lex Cornelia repetundarum* la quale, come è noto, aveva definitivamente depurato l'accusa pubblica da ogni inferenza di legittimazione ristretta alle 'vittime' di quel *crimen*¹⁶. Vero è altresì che la storia repressiva precedente di quell'illecito (ricavabile esplicitamente dal dettato delle *Tabulae Bembinae*) sottostà alla persuasività delle ulteriori motivazioni portate da Cicerone nella sua *postulatio*: egli fa, infatti, particolare leva sul mandato ad accusare, in quanto loro *patronus*, ricevuto dai Siciliani¹⁷, effettive parti lese delle malversazioni di Verre (e pertanto, oltre che nel passo riportato, in vari luoghi dell'orazione definiti vittime di un'*iniuria*)¹⁸, i quali, sotto l'antecedente regime ricostruibili in forza della *lex epigrafica*¹⁹, come s'è detto, avrebbero potuto accusare (almeno nei limiti temporali previsti dalla legge

¹⁶ Sull'intero sviluppo della legittimazione all'accusa *de repetundis*, si vedano le diverse posizioni assunte, nel tempo, da C. VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., p. 419 ss., H.D. MEYER, *Der civis romanus als Kläger im Repetundenprozess*, in *Studien zur antike Sozialgeschichte. Festschr. Vittinghoff*, Köln-Wien, 1980, p. 145 ss.; D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., p. 94 ss., *praecipue* p. 109 ss.; M.H. CRAWFORD, *Roman statutes*, London, 1996, p. 234 ss.; J.-L. FERRARY, "Patroni" et *accusateurs dans la procédure de "repetundis"*, in *RHDF*, 1998, p. 17 ss., a cui si rinvia per bibliografia e fonti. Fondamentale, tuttavia, ancora F. SERRAO, *Appunti sui "patroni" e sulla legittimazione attiva all'accusa nei processi "repetundarum"*, in *Studi De Francisci*, II, Milano, 1956, p. 480 ss., *praecipue* p. 492 ss.

¹⁷ C. VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., p. 424 e nt. 56.

¹⁸ CIC., *div. in Q. Caec.* 4,11; 4,16; 5,19, 16,54; 19,63; 20,64, ma, soprattutto, 5,17 *reliquum est iam ut illud quaeramus, cum hoc constet, Siculos a me petisse, equid hanc rem apud vos animosque vestros valere oporteat, equid auctoritatis apud vos in suo iure repetundo socii populi Romani, supplices vestri, habere debeant. de quo quid ego plura commemorem? quasi vero dubium sit quin tota lex de pecuniis repetundis sociorum causa constituta sit.* Vd. C. NICOLET, *Politique et tribunaux criminels*, in *REL*, 1969, p. 60.

¹⁹ F. SERRAO, *Appunti sui "patroni"*, cit., p. 480 s.; C. VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum»*, cit., p. 150 ss.; ma anche, e innovativamente, D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., pp. 94 ss., 111 ss.

e con l'ausilio di un patrono romano) *proprio nomine* (e quindi *propria iniuria*).

Non è dubbio che se, da un lato, Cicerone intende valorizzare nella sua *postulatio* l'*iniuria* subita dai suoi protetti anche al fine di svalutare, nella comparazione che si stava svolgendo nella fase di scelta dell'*idoneus accusator*, la *ratio* della *propria iniuria* lamentata per la medesima finalità dal suo competitore Q. Cecilio²⁰, d'altro lato non dà segno di distinguere, sotto il profilo concettuale – altro è l'effetto etico-suasorio che in tal modo l'Arpinate intende generare – l'*iniuria propria* subita dai Siciliani, vittime in concreto del *crimen* di Verre, da quella che Q. Cecilio adduce a proprio vantaggio nella sua candidatura ad accusatore per offese inflitigli dall'accusato che non hanno alcuna connessione con la causa in oggetto²¹. E, tuttavia, se si considera che, per il regime di legittimazione delineato nella *lex Cornelia*, l'*iniuria* di Q. Cecilio ha diretta incidenza sulla scelta dell'accusatore, laddove quella lamentata dalle vittime effettive del *crimen* non ne ha alcuna (se non, appunto, etico-suasoria), si intende come la *ratio* della *propria iniuria*, cioè dell'interesse strettamente personale all'accusa derivante da qualsivoglia causa che abbia determinato l'avversione dell'aspirante accusatore nei confronti dell'accusato, definisca un'area di tali cause assai ampia nella quale è irrilevante il rapporto eziologico tra la cagione dell'*iniuria* lamentata e gli effetti dannosi del *crimen* che si intende perseguire.

Si comprende con ciò più chiaramente il valore 'strategico' del lungo passaggio di *div. in Q. Caec.* 17,55-57, in cui, con un approfondito resoconto delle malefatte (anche reciproche) di Q. Cecilio e di Verre, l'Oratore scardina dalle basi la *ratio* della *propria iniuria* addotta dal primo a fondamento della sua pretesa all'*accusatio* contro il secondo²²; offesa, quella patita

²⁰ W. STROH, *Taxis und Taktik: die advocatistische Dispositionskunst Ciceros Gerichtsreden*, Stuttgart, 1975, p. 174 ss.

²¹ Vd. M. LAURIA, *Accusatio-Inquisitio*, cit., p. 301, nt. 207.; F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 120 ss. e ntt.

²² Sull'*inimicitia*, nello specifico, di Cecilio verso Verre, vd. L.A. THOMPSON, *A Passage of Cicero relating to Prosecution 'Repetundarum'*, in *Studi Volterra*, II, Milano, 1971, p. 479 ss. Sulla *inimicitia* come categoria della politi-

dall'ex questore di Verre, effettivamente subita, ma che non concreta *iniuria* (*div. in Q. Caec.* 18,58: *hic tu si laesum te a Verre esse dicis, patiar et concedam; si iniuriam tibi factam quereris, defendam et negabo*).

Appena prima Cicerone aveva infatti affermato:

Cic., *div. in Q. Caec.* 16,54: Quodsi ei potissimum censes per-mitti oportere accusandi potestatem cui maximam C. Verres iniuriam fecerit, utrum tandem censes hos iudices gravius ferre oportere, te ab illo esse laesum, an provincia Siciliam esse vexatam ac perditam? Opinor, concedes multo hoc et esse gravius et ab omnibus ferri gravius oportere. Concede igitur ut tibi anteponatur in accusando provincia; nam provincia accusat cum is agit causam quem sibi illa defensorum sui iuris, ultorem iniuriarum, actorem causae totius adoptavit.

Proprio muovendosi sul terreno prescelto da Q. Cecilio dell'interesse personale all'accusa vantato come maggior garanzia di idoneità dal postulante comunque offeso dall'accusato, Cicerone non rivendica per sé l'accusa facendo diretto ricorso alla propria motivazione, qualora questa fosse stata il puro perseguimento dell'interesse pubblico scevro da interessi personali; egli la pretende, all'opposto, perché, in quanto *defensor* del diritto dei provinciali, è *ultor* di un'*iniuria* prevalente su quella lamentata da Cecilio²³.

Il ruolo che si attribuisce l'Arpinate, di *defensor* e di *ultor* di interessi 'privati', non svaluta la sua *postulatio*, anzi la trasforma, con forza persuasiva accresciuta, per il mezzo del *patrocinium* che di quegli interessi gli è stato attribuito, in *offi-*

ca nella Roma repubblicana, vd. D. EPSTEIN, *Personal Enmity in Roman Politics 213-43 B.C.*, London, 1987. Come *ratio accusandi*, vd. J.-M. DAVID, *Le patronage judiciaire au dernier siècle de la République romaine*, Roma, 1992, p. 171 ss. (ove fonti e letteratura) e cfr. Y. THOMAS, *Se venger au Forum. Solidarité familiale et proces criminel à Rome (Premier siècle av. – deuxième siècle ap. J.C.)*, in *La vengeance. Etudes d'ethnologie, d'histoire et de philosophie*, III, *Vengeance, pouvoirs et idéologies dans quelques civilisations de l'Antiquité*, Paris, 1983, p. 65 ss.

²³ W. KUNKEL, *Untersuchungen* cit., 125: «[Cicero] fühlt sich im Verresprozeß als der Kraft seines Patroziniums berufene Rächer Siziliens».

cium (qual è sempre il doveroso esercizio dell'*ultio* per le offese subite da terzi cui si è collegati da qualificati rapporti interpersonali)²⁴ che si aggiunge, perché ne è innervato, alla motivazione dell'*iniuria* patita, senza che muti la natura dell'interesse primariamente perseguito (da pubblico a privato) né del giudizio che si va a incardinare.

4. Al termine di un ragionamento assai simile a quello appena svolto, mi è parso a suo tempo di affermare che la *divinatio*, finalizzata all'individuazione del più idoneo tra i postulanti al perseguimento in giudizio del reo fino alla condanna di questo, consistesse nella comparazione tra le *iniuriae* lamentate dagli aspiranti accusatori e, dunque, alla ponderazione tra differenti istanze di vendetta²⁵.

Come si è sopra già evidenziato, ciò non significa che non vi fossero *postulationes* non motivate dall'interesse personale alla vendetta, dalla *ratio* dell'*iniuria propria* o *suorum* (se si intende in tal modo i soggetti cui è dovuto, per varie ragioni, da parte dell'accusatore, l'*officium* di accusare). Che queste tuttavia fossero sostanzialmente residuali (almeno in termini statistici) sembrerebbe dimostrato dalla *regula* che fisserà Quintiliano, il quale teorizzerà e generalizzerà un'affermazione ancora della *divinatio in Q. Caecilium*, stabilita, nelle intenzioni di Cicerone, quale regola della *divinatio* nelle cause *de repetundis*²⁶:

QUINTIL., *Inst. Or.* 7,4,32-33: De accusatore constituendo, quae iudicia divinationes vocantur: [33] in quo genere Cicero quidem, qui mandantibus sociis Verrem deferebat, hac usus est

²⁴ CIC., *divin. in Q. Caec.* 2,6; 66-67; *Verr.* II,2,47,118. Vd. Y. THOMAS, *Se venger au Forum*, cit., è. 83 e ntt. 131 e 132.

²⁵ F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 124.

²⁶ CIC., *div. in Q. Caec.* 3,10: *Ego sic intellego, iudices: cum de pecuniis repetundis nomen cuiuspiam deferatur, si certamen inter aliquos sit cui potissimum delatio detur, haec duo in primis spectari oportere, quem maxime velint actorem esse ii quibus factae esse dicantur iniuriae, et quem minime velit is qui eas iniurias fecisse arguatur.*

divisione: *spectandum*, a quo maxime agi velint ii, quorum de ultione quaeritur, a quo minime velit is, qui accusatur.

La *ratio* che presiede alla scelta dell'accusatore deve essere, indubitabilmente, secondo Cicerone, l'*iniuria* subita, cioè, il che è lo stesso, l'*ultio* per Quintiliano, tenendo conto e, quindi, ponderando le *iniuriae* e la pretesa all'*ultio* su quanto sia sgradita all'accusato l'accusa del portatore di quell'interesse personale alla repressione.

In definitiva, sia nella formulazione retorica della *regula* sovrintendente alla scelta dell'accusatore in una procedura a legittimazione diffusa finalizzata alla persecuzione di un *crimen* prettamente politico, come quella delineata dalla *lex Cornelia de repetundis*, nella quale Cicerone esalta la *ratio* della sua *iniuria*, sia in quella che Quintiliano espone in forma generale per tutte le procedure *per quaestiones* trasformando l'*iniuria propria* in pretesa all'*ultio*, non si fa cenno a una *ratio accusandi* imputabile immediatamente e direttamente al perseguimento, attraverso l'*accusatio*, del benessere collettivo della comunità. Il che significa, per tornare al concreto articolarsi dell'orazione ciceroniana, che quando l'Oratore dichiara che

Cic., *div. in Q. Caec.* 20,65: *accusavi rogatu sociorum atque amicorum, delectus sum ab universa provincia qui eius iura fortunasque defenderem,*

in forza delle operazioni retoriche di distinzione e di apparenzamento tra *causae accusationis* fin lì condotte, adduce, insieme, onde dimostrare *honestior* la sua pretesa rispetto a quella dell'avversario, l'*ultio* delle *iniuriae* dei provinciali il cui esercizio è suo *officium*, dunque il *patrocinium* che svolge per loro, e pertanto, per stretta conseguenza (alla luce della contrapposizione fissata in Cic., *div. in Q. Caec.* 20,64), i *rei publicae commoda* che così si perseguono.

5. Sulla base delle ragioni finora esposte, continuo a reputare²⁷ forse oltremodo votata all'*esprit de géométrie* la tesi, naturalmente acuta e informata, esposta a suo tempo da Dario Mantovani²⁸ e che riecheggia nel lavoro di Centola da cui si è preso avvio, secondo la quale, appunto, «le ragioni che potevano spingere l'*unus e populo* ad intraprendere l'accusa erano oggetto di una catalogazione molto precisa», sì da costituire «una griglia [che] era probabilmente un adattamento della topica delle *causae* razionali» da parte della retorica tardorepubblicana. Tale griglia sarebbe venuta costituendosi in virtù del sovrapporsi di due schemi convergenti: l'uno «che guardava alle motivazioni personali dell'accusatore», per il quale è interessato il soggetto che accusa *si amicitiae quid causa factum dicitur, si inimici ulciscendi, si metus, si gloriae, si pecuniae* (CIC., *de inv.* 2,18) l'altro mirante «alle finalità obiettive dell'accusa» o ai «contenuti obiettivi del giudizio» per il quale, invece, si accusa *suis iniuriis* (o *suo dolori*) o, alternativamente, *rei publicae* o *patrocinii causa*, a seconda che si agisca per la tutela di interessi propri, pubblici o di terzi.

In realtà, al netto della ipotizzata finalità discretiva perseguita con lo sforzo di teorizzazione e individuazione delle motivazioni d'accusa che comunque si intravede nelle fonti retoriche, tra le finalità obiettive (pubbliche o private) dell'accusa o addirittura del processo e le motivazioni (subiettive) dell'aspirante accusatore (finalità che continua, come dicevo, a non persuadermi completamente), traspare anche dall'analisi condotta da Mantovani un dato che risulta invece non contestabile e cioè che siffatto sforzo di teorizzazione ed elencazione, molto probabilmente sotto la spinta della prassi, sia stato svolto dai retori per la necessità di sistemare i motivi enucleati, e progressivamente cristallizzati, nell'ambito delle *divinationes*, in una gerarchia degli stessi parametrata su valori etico-sociali-politici il cui indice è dettato e si riflette da quanto e in quanto *honestior/honestissima* sia l'accusa richiesta nella *postulatio*: il che tenderebbe a esaurire, a mio avviso, l'intera

²⁷ F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 124 ss.

²⁸ D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*. cit., p. 102 ss.

problematica delle *causae accusationis*, ogni loro teorizzazione-sistemazione-catalogazione, all'interno della sola fase della *divinatio* e per le esigenze di quella, se non ricevesse nella prassi della fase dibattimentale, ma quale mero *argumentum* tra altri *argumenta* retorici, un qualche valore suasorio anche circa la credibilità complessiva dell'accusatore e del suo impianto probatorio.

D'altronde, nella categorizzazione proposta, ed in specie quando si afferma che «i due schemi finiscono per sovrapporsi [...] quando i motivi personali coincidono con le finalità del processo»²⁹, vedo nascondersi «il pericolo di leggere (ad esempio, nella contrapposizione tra *accusatio sua iniuria* e *rei publicae causa*), qualcosa che trascenda i semplici 'contenuti obiettivi del giudizio' per riflettersi sulla natura dello stesso»³⁰ (tornando inutilmente a dibattere cioè sulla natura dell'*accusatio*, in ragione dell'interesse privato o pubblico perseguito dall'accusatore) e, ora, quello di indurre suggestioni per declinazioni interpretative quali quelle che trovano nel tessuto argomentativo del saggio di Centola, da cui si è preso avvio, una valida esemplificazione.

6. Alla luce di quanto finora detto, dunque, risulta ancora necessario circoscrivere valore e significato, sia in assoluto, sia relativamente alle altre *rationes*, della *rei publicae causa*. Rispetto ai miei rilievi in proposito, anche successivamente a questi, Venturini³¹ reputava, con ragione, la locuzione la più idonea a richiamare l'essenza e le finalità proprie dell'accusa pubblica o popolare, giacché è indubbio che essa sia finalizzata al conseguimento dell'interesse generale. Ma se così è (e su ciò si fondavano quei miei rilievi)³² quelle finalità sono sempre

²⁹ *Ivi*, p. 105.

³⁰ F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 125.

³¹ C. VENTURINI, '*Quaestiones perpetuae constitutae*' (per una riconsiderazione della *Lex Calpurnia repetundarum*), in *Societas-Ius. Munuscula di alievi a F. Serrao*, Napoli, 1999 (= *Scritti di diritto penale romano*, I, Padova, 2015, p. 339, nt. 173).

³² F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 127.

perseguite dall'accusa, e cioè indifferentemente dalle motivazioni palesate dal richiedente attraverso la propria *postulatio* e nella fase di scelta dell'accusatore.

Si legga, ad esempio

Cic. *Verr.*, II,3,1,1: Omnes qui alterum, iudices, nullis impulsis inimicitiis, nulla privatim laesi iniuria, nullo praemio adducti in iudicium rei publicae causa vocant, providere debent non solum quid oneris in praesentia tollant, sed quantum in omnem vitam negoti suscipere conentur.

Venturini legge il passo delle Verrine considerando non contrapposibile la *rei publicae causa* (quale essenza dell'accusa pubblica) ad «altre locuzioni riferibili, piuttosto, ai motivi che potevano aver ispirato l'accusatore»³³. E tuttavia, qui Cicerone articola solo una graduazione di motivazioni, nelle quali certo la *rei publicae causa* (enumerata insieme alle *rationes* delle *inimicitiae*, delle *privatim iniuriae*, delle *praemii causae*, a *causae*, cioè, appartenenti allo schema 'soggettivo' della divisione proposta da Mantovani e considerate mere motivazioni dell'accusa da Venturini) ha posizione di apice, ma sempre in funzione di ponderazione valoriale tra le stesse.

Dunque, se ogni accusa è in sé e per sé sostanziata dalla *rei publicae causa*, perché sempre finalizzata al perseguimento del benessere pubblico, la motivazione '*rei publicae causa*' adottata dall'aspirante accusatore si colloca, tra le altre motivazioni, comunque tra le ponderabili dall'organo giudicante preposto alla scelta dell'accusatore *idoneior*, nella valutazione della *causa honestior* tra le *causae* proposte dagli aspiranti.

Nella specie del procedimento contro Verre, infatti, Cicerone, che nella *Divinatio* aveva fatto particolare leva sulle *rationes* dell'*ultio* e del *patrocinium* da lui dovuti ai Siciliani, non incoerentemente nell'orazione da recitare in dibattimento invoca per la sua accusa la motivazione della *rei publicae causa*.

Il retore oscilla tra l'essere *ultor*, perché *patronus*, di un *dolor* e di un'*iniuria* che senza il suo tramite non avrebbero soddisfazione (essendo le vittime dell'illecito che li ha gene-

³³ C. VENTURINI, «*Quaestiones*» e accusa popolare, cit., p. 1072, nt. 15.

rati variamente impossibilitate all'esercizio dell'azione a quel fine indirizzata), vantando dunque una motivazione all'accusa che rientra per ciò nell'area dell'interesse personale (come nella *Divinatio*), e, ugualmente, l'essere tenuto a ciò per l'*officium* che così egli esercita; cosa che in sé significa il non avere egli stesso un'*iniuria propria* da far valere, giacché, in quanto *ultor e patronus*, è comunque terzo rispetto al fatto criminoso per cui pretende l'accusa e alieno da *inimicitia* 'personale' rispetto al suo autore. Egli dunque non ha altro interesse nella causa che quello teso alla soddisfazione – che per lui è oggetto di un dovere – di un interesse altrui; e questo è o può essere tanto di privati (i provinciali) quanto, e insieme anche, primariamente pubblico perché della *res publica* (come nel frammento dell'*actio secunda* ora riportato)³⁴.

Se si legge per intero il già più volte citato e richiamato passaggio di

Cic., *div. in Q. Caec.* 20,64: Etenim si probabilis est eorum causa qui iniurias suas persequi volunt (qua in re dolori suo, non rei publicae commodis serviunt), quanta illa honestior causa est, quae non solum probabilis videri sed etiam grata esse debet, nulla privatim accepta iniuria sociorum atque amicorum populi Romani dolore atque iniuriis commoveri! Nuper cum in P. Gabinium vir fortissimus et innocentissimus L. Piso delationem nominis postulare, et contra Q. Caecilius peteret isque se veteres inimicitias iam diu susceptas persequi diceret, cum auctoritas et dignitas Pisonis valebat plurimum, tum illa erat causa iustissima, quod eum sibi Achaei patronum adoptarant. [65] Etenim cum lex ipsa de pecuniis repetundis sociorum atque amicorum populi Romani patrona sit, iniquum est non eum legis iudicisque actorem idoneum maxime putari quem actorem causae suae socii defensoremque fortunarum suarum potissimum esse voluerunt.

si comprende che la motivazione dall'*ultio e/o* del *patrocinium* è preferibile non solo a quella di chi è mosso *iniuriis suis* ma altresì, poiché trattasi nella specie di *repetundae*, (è esplicito

³⁴ E come preannunciato in *div. in Q. Caec.* 8,26: *ego in hoc iudicio mihi Siculorum causam receptam, populi Romani susceptam esse arbitror.*

in ciò Cicerone in *div. in Q. Caec.* 20,65 e quindi può probabilmente qui intravedersi la ragione che ha spinto Mantovani a parametrare lo schema delle *rationes* «ai contenuti obiettivi del giudizio»), è solo nobilitata quando è mossa ‘anche’ *rei publicae causa*. A ciò è finalizzato l’esempio-precedente dell’accusa per quel medesimo reato contro Gabinio per la quale fu preferito a quel medesimo Q. Cecilio Niger, suo attuale avversario, spinto da *veteres inimicitiae*, Lucio Pisone, non solo perché *vir fortissimus et innocentissimus*, cioè dotato di grandi *auctoritas* e *dignitas*, ma altresì e principalmente perché mosso all’azione in virtù del *patrocinium* da lui dovuto agli Achei. Lascio del tutto libero chi legge di considerare se, in queste oscillazioni retoriche (che segnalano a mio avviso, ancora e solo tentativi di sistemazione della materia) possa vedersi la radice di quella distinzione tra *sua* e *suorum iniuria* che, più tardi e con qualche fatica, rileverà, nei *publica iudicia* in età del Principato, sia in ordine alla legittimazione straordinaria degli incapaci all’accusa³⁵, sia, per il valore di *officium* che all’agire *suorum iniuria* è coesenziale, sull’essenzone dalla *calumnia*³⁶. A dimostrazione, credo, come subito si dirà, che se una relazione diretta può intravedersi tra interesse (personale) all’accusa e *crimen calumniae*, questa può anche essere di segno opposto a quello accertato dalla tesi da cui si è preso avvio.

7. E, tuttavia, qualche parola in più a vantaggio della tesi di Centola può e deve essere spesa.

Dunque, premesso che, come si è finora ripetuto, continua a sembrarmi che, nella fase preprocedimentale consistente nella scelta dell’*idoneior* all’accusa, le *rationes* (compresa quella *rei publicae causa*) sarebbero tutte dotate di una costante valenza soggettiva, rappresentando pariordinate motivazioni personali all’esercizio dell’accusa pubblica (e sempre

³⁵ Mi si consenta il rinvio a F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 233 ss.

³⁶ Per una sintetica discussione sul punto, rinvio a F. BOTTA, *La vendetta come officium pietatis*, in *Antropologia della vendetta*, a cura di G. LORINI, M. MASIA, Napoli, 2015, p. 19 e ntt.

tenendo conto che, comunque motivata in fase di *divinatio*, una volta concessa e, dunque, esercitata, la *Popularanklage* è ontologicamente innervata dalla *rei publicae causa* perché sempre «quasimagistratische Gemeindevertretung»)»³⁷, se una catalogazione retorica delle *causae accusationis* vi è stata, essa sembra essersi indirizzata a graduare i motivi d'accusa, circa la loro forza suasoria, in ragione del loro diverso apprezzamento morale e sociale. Il che, nel momento in cui contribuisce a descrivere quanto *honestas* sia l'accusa postulata, tende comunque a qualificare l'accusatore sotto il profilo della sua maggiore o minore affidabilità e perciò della sua maggiore o minore credibilità: dunque ad avere valore sia per la fase della *divinatio* sia, sebbene in modo meno rilevante, per quella dibattimentale, onde l'accusatore prescelto soddisfi, anche se solo relativamente agli altri contendenti, il requisito per il quale richiede ed esercita l'accusa pubblica:

CIC., *div. in Q. Caec.* 16,53: non id solum spectari solere, qui debeat, sed etiam illud, qui possit ulcisci; in quo utrumque sit, eum superiorem esse, in quo alterutrum, in eo non quid is velit, sed quid facere possit, quaeri solere.

Si è, di fatto, di fronte ad un fenomeno 'circolare': quanto maggiori sono *dignitas* e *auctoritas* del postulante tanto più apprezzabile sarà la valutazione della sua accusa in termini di efficienza e credibilità in ogni fase del processo, quale che sia la motivazione che la sorregge³⁸; ma, insieme, quanto più l'accusatore si farà scrupolo di lamentare motivazioni le più commendevoli sotto il profilo etico e sociale tanto più solide sa-

³⁷ T. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., p. 366.

³⁸ Sul valore di *dignitas* negli scritti ciceroniani, vd. T. PISCITELLI, *Dignitas in Cicerone, tra semantica e semiologia*, in *BStudLat* 1979, p. 253 ss. Sul valore di *auctoritas* nei luoghi ciceroniani, *Pro Mur.* 6,13; 28,58-59; 32,67; 38,83 (collegata alla persona dell'accusatore: vd. G. PUGLIESE, *La preuve dans le procès romain de l'époque classique*, [1965], in *Scritti giuridici scelti*, I, cit., p. 377). Vd., circa l'affidabilità del teste portatore di quelle caratteristiche, J. PH. LEVY, *Dignitas, gravitas, auctoritas testium*, in *Studi Biondi*, II, Milano, 1963, p. 63 ss., per il quale l'*auctoritas* è assunta come «base du témoignage sinon de presque toutes les preuves».

ranno e diverranno le sue *dignitas* e *auctoritas*. Si comprende perciò perché Cicerone, non a caso in un passaggio del *de officiis*, elencando e ricordando celebri *accusationes* di autorevoli personalità e famosi oratori (tra le quali la sua *pro Siculis*, ovviamente), definisce, in funzione delle *rationes accusandi*, l'area delle *causae* nelle quali non è disdicevole e anzi auspicabile che si accusi.

Cic., *de off.*, II, 49-50: Quorum ratio duplex est: nam ex accusatione et ex defensione constat, quarum etsi laudabilior est defensio, tamen etiam accusatio probata persaepe est. Dixi paulo ante de Crasso; idem fecit adulescens M. Antonius. Etiam P. Sulpicii eloquentiam accusatio inlustravit, cum seditiosum et inutilem civem, C. Norbanum, in iudicium vocavit. Sed hoc quidem non est saepe faciendum nec umquam nisi aut rei publicae causa, ut ii, quos ante dixi, aut ulciscendi gratia, ut duo Luculli, aut patrocinii, ut nos pro Siculis, pro Sardinis [in Albucio] Iulius.

Come risulta evidente, l'area delle accuse che onorano un oratore e sono per lui lodevoli – come lodevole è, sempre, la *defensio* – sono quelle motivate dalla *rei publicae causa*, dall'*ulciscendi gratia aut patrocinii*, cioè da quelle *rationes* che rendono l'accusa doverosa, poiché adempimento di un *officium* (il che le conferisce la stessa nobiltà esplicita che è dell'ufficio difensivo).

Si può così affrontare il tema della *praemii causa*, che ha ruolo centrale nella ricostruzione di Centola, prendendo in considerazione un fin troppo noto passo dell'*Institutio oratoria* quintiliana, nel quale il 'sistema' delle *causae accusationis* è esposto in funzione dell'apprezzamento sociale dell'uso della *facultas accusandi* permesso ad ogni *civis* alla luce dei meccanismi di funzionamento del processo accusatorio puro prescelto dai romani per la repressione criminale, il quale è, si badi, necessariamente 'penale' in quanto 'premierale', secondo ciò che (*malgré soi*, così parrebbe) è costretto a riconoscere lo stesso Quintiliano:

QUINTIL., *Inst. Or.* 12,7,1-3: Cum satis in omne certamen virium fecerit, prima ei cura in suscipiendis causis erit: in quibus defendere quidem reos profecto quam facere vir bonus malet, non tamen ita nomen ipsum accusatoris horrebit, ut nullo neque publico neque privato duci possit officio, ut aliquem ad reddendam rationem vitae vocet. nam et leges ipsae nihil valeant nisi actoris idonea voce munitae, et si poenas scelerum expetere fas non est, prope est ut scelera ipsa permessa sint, et licentiam malis dari certe contra bonos est. [2] Quare neque sociorum querelas nec amici vel propinqui necem nec erupturas in rem publicam conspirationes inultas patietur orator, non poenae nocentium cupidus, sed emendandi vitia corrigendique mores. Nam qui ratione traduci ad meliora non possunt, solo metu continentur. [3] Itaque ut accusatoriam vitam vivere et ad deferendos reos praemio duci proximum latrocinio est, ita pestem intestinam propulsare cum propugnatoribus patriae comparandum.

Troppo noto il passo per richiedere ancora una lettura esegetica, di esso rileva sottolineare, in questo contesto, solo alcuni punti: come per Cicerone, l'*orator* non deve disprezzare il ruolo di accusatore, perché in tal modo sarà utile al benessere della città e permetterà al sistema processuale di avere un corretto funzionamento³⁹. Le cause da perorare, tuttavia e pertanto, devono essere scelte per le loro rette motivazioni:

³⁹ L'accusa è d'altra parte un *officium* in sé e, infatti, ne sono esclusi in età repubblicana tutti coloro i quali non rispondano ai requisiti basilari rappresentati dall'essere puberi, maschi e non infami (assimilabile dunque agli *officia civilia vel publica*: vd. F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., p. 260). La notevole importanza sociale degli accusatori non risponde dunque solo alla ineludibile e rilevante funzione che essi svolgono e che direttamente si origina dalla peculiarità delle modalità introduttive del processo accusatorio puro a iniziativa del *civis*, tipico dei *publica iudicia*, ma è riflesso dell'interesse pubblico che permea comunque lo *ius accusandi* del cittadino e, per converso, ne rende inevitabilmente sanzionabile l'abuso: Ps. QUINTIL., *Decl. min.* 313,10: *Oportet esse in civitate et accusatores: alioqui omnia mittuntur ad manus, omnia mittuntur ad ferrum. Per se difficilem rationem vindictae et ultionis facimus: paene licentiam grassatoribus et latronibus damus, quod nemo accusare sine periculo capitis sui potest. Sed tamen adversus haec illud remedium est, quod accusator cogitat, quid obiecturus sit*, su cui vd. F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani*, Milano, 1938, p. 532.

queste sono il prendersi carico delle *sociorum querelae*, il reprimere le *in rem publicam conspirationes*, il vendicare *amici vel propinqui necem*, le ragioni, cioè, corrispondenti alle *rationes* ciceroniane della *rei publicae causa*, del *patrocinium* e dell'*ultio*, la cui difesa comporta l'ottemperanza ad un *officium*. È questo (e non le *causae accusationis*) a suddividersi in privato e pubblico a seconda della presumibile rilevanza che l'attività dell'accusare ha sulla sfera politica (*rei publicae causa*) o su quella di legami strettamente personali (*ultionis* o *patrocinii causa*). Da queste *rationes* è escluso, per netta contrapposizione etica, l'*accusatoriam vitam vivere*. Questo qualifica la 'ratio premiale' per mezzo di un elemento che evidenzia quanto si considerasse socialmente riprovevole l'abitudine reddituale di coloro i quali perseguono, attraverso il *praemium*, un lucro che è perciò immorale e non esclude – perché oggettivamente ciò non può farsi, dato il sistema di incentivi necessariamente previsti in via generale ed astratta dall'ordinamento processuale repubblicano onde permettere il proprio funzionamento – che il *praemium* sia altresì conseguito legittimamente e tutt'altro che riprovevolmente da ciascun accusatore, quale che sia la motivazione addotta a sostegno dell'accusa.

Ne consegue, credo, che nessun interesse 'personale' si estrinseca (né tantomeno si persegue) con la richiesta (e l'esercizio) di un'*accusatio premii causa*. Anzi, mi sembra che questa sia l'unica *ratio accusandi* a condividere con quella *rei publicae causa* (sebbene si collochino agli opposti nella considerazione etica e pertanto nell'apprezzabilità delle corti) la caratteristica di essere del tutto inespressiva di alcun altro interesse che non sia quello della persecuzione del *crimen* e del suo autore a vantaggio della comunità.

Da parte di più d'uno⁴⁰ s'è voluto leggere, ad esempio, in Plauto, *Pers.* 61-76 la riproduzione di una bipartizione tra *ra-*

⁴⁰ Sinteticamente, C. VENTURINI, *Plauto come fonte giuridica: osservazioni e problemi*, in *Plauto testimone della società del suo tempo*, a cura di L. AGOSTINIANI, P. DESIDERI, Napoli, 2002 (= *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, a cura di A. PALMA, Napoli, 2014, p. 549, nt. 33 (con precedenti riferimenti bibliografici). Sotto altri rispetti, rinvio

tio premiale e *rei publicae causa*. E, tuttavia, poiché essa sembrerebbe essere posta relativamente alla procedura concessa ai *quadruplicatores* nell'esercizio di un'*actio popularis* esecutiva (siamo dunque alla radice delle procedure a legittimazione diffusa e, pertanto, assai prima della nascita dell'accusa popolare), la successione che lì si intravede tra *publicae rei causa* e *suum quaestum* potrebbe non rappresentare necessariamente una dicotomia tra le due locuzioni intese come *rationes agendi*.

Per come si esprime

PLAUT. Pers. 66-67: Nam publicae rei causa quicumque id facit
Magis quam sui quaesti, animus induci potest
Eum esse ciuem | et fidelem | et bonum,

non può escludersi, infatti, che *suum quaestum* possa restare assorbito nella *rei publicae causa*, manifestando di questa di fatto l'accezione degenerativa che dipende inevitabilmente dal funzionamento stesso delle azioni a legittimazione diffusa al cui positivo esito venisse generato necessariamente un lucro (condanna al quadruplo o *praemium*) a vantaggio dell'attore/accusatore popolare. In altre parole, senza essere necessariamente dotato di interesse all'azione diverso da quello proprio di ogni altro cittadino romano, nelle procedure popolari il *civis fidelis et bonus* può certo agire *rei publicae causa* ma non perciò evitare di conseguire il lucro conseguente all'esercizio dell'*actio* esecutiva di cui al monologo plautino. Ciò che può differenziarne lo status da quello del *quivis de populo* che persegue la medesima pena come *suum quaestum*, essendo costui altrettanto sprovvisto di interesse personale ad agire con la medesima *actio popularis*, può esser solo che questi 'faccia mestiere' (il parassita Saturione si riferisce, infatti, anche alla propria, a suo dire meno abietta, 'occupazione' come '*vetus*

a F. BOTTA, *Appunti sulla repressione penale delle usure*, in *Iura & Legal Systems*, 2021, p. 106 ss. (ove altra bibliografia).

atque antiquum quaestum)⁴¹, in forma del tutto legittima per quanto spregevole nella considerazione sociale, dell'*aliena bona oppugnare*⁴². Da cui, quindi, che (nello specchio del più tardo *accusatoriam vitam vivere* quintiliano) *suum quaestum*, inteso, se si vuole, come autonoma *ratio agendi*, non è di norma informato da alcun interesse personale all'azione e comprende ma non si fa esaurire dal solo fine di lucro perseguibile contingentemente nella singola procedura⁴³.

8. In conclusione, non mi pare si possa affermare che la variegatura delle *causae accusationis* così come rinvenibile nelle fonti tardorepubblicane sia in un qualunque rapporto eziologico con il *crimen calumniae*.

Semmai, ma solo sotto un profilo di analisi investigabile con gli strumenti di sociologia della politica, può considerarsi (come, d'altronde, già è stato fatto)⁴⁴ in qual modo e con quale intensità l'opzione tardorepubblicana per un processo penale imperniato sull'iniziativa permessa esclusivamente all'*unus de populo*, incentivato a ciò da *praemia*, al quale era demandata l'intera conduzione del processo sulla base di un convincente impianto probatorio, possa aver reso l'accusa pubblica strumento tanto di lotta politica quanto di osmosi sociale e pertanto favorita la proliferazione del suo uso e, per ovvio converso, del suo abuso.

Un'analisi di questo genere in realtà esiste già nelle fonti retoriche tardorepubblicane; ché null'altro se non il risultato di una stilisticamente raffinata e retoricamente persuasiva ri-

⁴¹ PLAUT., *Pers.* 53: *Veterem atque antiquum quaestum maio<rum meum>/ servo atque obtineo et magna cum cura colo.*

⁴² PLAUT., *Pers.* 74: *Si id fiat, ne isti faxim nusquam appareant/ qui hic albo rete aliena oppugnant bona.*

⁴³ Vd. altresì D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., p. 104, nt. 147.

⁴⁴ Tra i molti altri, sotto profili più o meno generali, vd. J.-M. DAVID, *Sfida o vendetta, minaccia o ricatto: l'accusa pubblica nelle mani dei giovani romani alla fine della repubblica*, in *La paura dei padri nella società antica e medievale*, a cura di E. PELLIZER, N. ZORZETTI, Roma-Bari, 1983, p. 99 ss.; E. NARDUCCI, *Processi ai politici nella Roma antica*, Roma-Bari, 1995.

flessione circa i ‘guasti necessari’ generati dal sistema repressivo ad iniziativa popolare è la celebre invettiva ciceroniana contro gli ‘accusatori professionali’ in

Cic., *Pro Sex. Rosc.* 19,54-57: Quid est aliud iudicio ac legibus ac maiestate vestra abuti ad quaestum atque ad libidinem nisi hoc modo accusare atque id obicere quod planum facere non modo non possis verum ne coneris quidem? [55] Nemo nostrum est, Eruci, quin sciat tibi inimicitias cum Sex. Roscio nullas esse; vident omnes qua de causa huic inimicus venias; sciunt huiusce pecunia te adductum esse. Quid ergo est? Ita tamen quaestus te cupidum esse oportebat ut horum existimationem et legem Remmiam putares aliquid valere oportere. [56] Accusatores multos esse in civitate utile est, ut metu contineatur audacia; verum tamen hoc ita est utile, ut ne plane inludamur ab accusatoribus. Innocens est quispiam, verum tamen, quamquam abest a culpa, suspicione tamen non caret; tametsi miserum est, tamen ei, qui hunc accuset, possim aliquo modo ignoscere. Cum enim aliquid habeat, quod possit criminose ac suspiciose dicere, aperte ludificari et calumniari sciens non videatur. Qua re facile omnes patimur esse quam plurimos accusatores, quod innocens, si accusatus sit, absolvi potest, nocens, nisi accusatus fuerit, condemnari non potest; utilius est autem absolvi innocentem quam nocentem causam non dicere. Anseribus cibaria publice locantur et canes aluntur in Capitolio, ut significant si fures venerint. At fures internoscere non possunt, significant tamen, si qui noctu in Capitolium venerint et quia id est suspiciosum, tametsi bestiae sunt, tamen in eam partem potius peccant, quae est cautior. Quod si luce quoque canes latrent, cum deos salutatum aliqui venerint, opinor, eis crura suffringantur, quod acres sint etiam tum, cum suspicio nulla sit. [57] Simillima est accusatorum ratio. Alii vestrum anseres sunt, qui tantum modo clamant, nocere non possunt, alii canes, qui et latrare et mordre possunt. Cibaria vobis praeberi videmus; vos autem maxime debetis in eos impetum facere, qui merentur. Hoc populo gratissimum est. Deinde, si voletis, etiam tum cum verisimile erit aliquem commisisse, in suspicione latratote; id quoque concedi potest. Sin autem sic ageris ut arguatis aliquem patrem occidisse neque dicere possitis aut qua re aut quo modo, ac tantum modo sine suspicione latrabitis, crura quidem vo-

bis nemo suffringet, sed, si ego hos bene novi, litteram illam cui vos usque eo inimici estis ut etiam Kal. omnis oderitis ita vehementer ad caput adfigent ut postea neminem alium nisi fortunas vestras accusare possitis.

Nella strategia difensiva di Sesto Roscio Amerino, accusato di parricidio da Erucio, Cicerone è impegnato nella fase *destruens* dell'impianto accusatorio avversario. Di questo egli afferma con forza l'inconsistenza con ogni strumento logico e retorico a sua disposizione. Seguiamone il ragionamento e commentiamolo: non riuscire a provare l'accusa intentata è in sé offensivo della procedura, della legge e dell'autorevolezza del tribunale adito. L'abuso dello *ius accusandi* imputato a Erucio è vieppiù evidenziato dal fatto che costui agisce per *quaestum* e *libido*, per *pecunia*, proprio perché non è mosso da alcun interesse personale (è noto a tutti che non v'è ragione alcuna di *inimicitia* tra lui e l'accusato). È questa evidentemente una, suggestiva per la corte, deduzione del difensore, poiché non è ricavabile tanto da dati formali quanto da situazioni di fatto, ma che autorizza altresì quest'ultimo a ricordare minacciosamente all'accusatore come in tali casi sia applicabile la *lex Remnia de calumniatoribus*.

Il lettore ha però già a questo punto del discorso ciceroniano tutti gli elementi per escludere che ogni *accusatio* finalizzata a un lucro sia in sé e per sé calunniosa. Gli è che non perseguire un proprio interesse, un'*iniuria* propria o altrui (o, certo, anche non essere in condizione di mostrare, per fatti concludenti e notori – soggettivamente per propria *dignitas*, *gravitas*, *auctoritas*, oggettivamente per i crimini politici – di perseguire l'interesse pubblico) può essere rilevante indizio per una corte giudicante onde considerare come preordinate e consapevoli – perciò dolose, anche perché non giustificate né dal *dolor* derivante dall'*iniuria* subita né dalla doverosità dell'*officium* espletato – l'inefficacia e l'inconsistenza dell'impianto

probatorio dell'accusatore, esponendolo, in caso di assoluzione del *reus*, al giudizio, e semmai alla condanna, per *calumnia*⁴⁵.

D'altronde – ecco l'analisi di politica sociale che si annunciava –, che siano molti a svolgere funzione di accusatori è cosa utilissima per il benessere pubblico: questo è infatti soddisfatto anche con l'accusa di un innocente, perché nessuno può dirsi indenne da sospetti. È, insomma, molto meglio per la *res publica* che un innocente venga assolto, piuttosto che un colpevole non sia sottoposto a processo. Perché un innocente, se accusato, può essere assolto, laddove, invece, un colpevole, a meno che non sia accusato, non può essere condannato. È il sistema processuale di repressione criminale che pretende e quindi giustamente incentiva la necessaria presenza degli accusatori (per quanto sia umanamente miserabile la loro attività), sia quando agiscano *criminose*, sia quando lo facciano *suspiciose* (e cioè perseguendo un illecito patente o affidandosi ad indizi), ma nei limiti tuttavia del consapevole (*sciens*) *ludificari et calumniari*. La metafora che segue, delle oche e dei cani del Campidoglio, serve allora solo a colorire ulteriormente e a impreziosire stilisticamente questi concetti⁴⁶. Gli animali sono mantenuti col denaro pubblico (come gli accusatori coi *praemia*) solo se e fin quando svolgano il compito per il

⁴⁵ Discusso è se l'iniziativa al processo per calumnia appartenga al *reus absolutus*, che agisce successivamente alla pronuncia assolutoria (all'interno o fuori del medesimo procedimento) o che abbia inoltrato richiesta, preliminare al dibattimento, che autorizzi all'esito l'organo giudicante a procedere *ex officio* contro il calunniatore. Cfr. J. CAMIÑAS, *La lex Remmia de calumniatoribus*, Santiago de Compostela, 1984, pp. 57 ss.; 63 ss.; 87; ma vd., prima, W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinian*, Leipzig, 1844, p. 810; H.F. HITZIG, s.v. *calumnia*, in *PWRE*, III, 1, Stuttgart, 1897, p. 1418; T. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., p. 454; M. BOHÁČEK, *Un esempio dell'insegnamento di Berito ai Compilatori*, in *Studi Riccobono*, I, Palermo, 1936, p. 361; E. LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen*, in *ZSS*, 1933 (= *Gesammelte Schriften*, II, Köln-Graz, 1963, p. 417); M. LAURIA, «*Calumnia*» in *Studi in onore di U. Ratti*, Milano, 1933 (= *Studii e Ricordi*, cit., p. 260, nt. 94).

⁴⁶ E quindi ripetere il diffuso *topos* retorico dell'esigenza generale di far scomparire dalla scena un personaggio pernicioso per la vita pubblica già presente in *div. in Q. Caec. 7-9, de off. 2,49, de orat. 2,198* e, con diversa motivazione, in *Verr. I,12,36*. Vd. sul punto anche D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., pp. 104, nt. 149; 107 ss.

quale tale denaro è speso: allarmare le difese contro i malintenzionati. In ciò è tollerabile che starnazzino e ringhino anche contro chi può solo sospettarsi di delinquere; ma non è tollerabile – e qui è lo sprezzante parallelo tra l'accusatore prezzolato e il cane mordace⁴⁷ – che azzannino chi palesi innocenti propositi. Così, dell'accusatore Erucio, del quale si era già suggerito il mero fine di lucro, perciò si insinua che abbia scientemente condotto un'accusa del tutto sprovvista di prove. A lui, pertanto, non innocua oca schiamazzante ma cane che inquietantemente latra *sine suspicione*, si vaticina l'irrogazione della *poena calumniae*.

Dunque: *quaestum* (*ratio* premiale) e interesse personale si presentano come espressamente incompatibili: l'uno esclude l'altra proprio sotto il profilo delle *rationes accusandi*; ergo, la *ratio* premiale (mai formalmente esplicitata dall'accusatore come propria, ma solo ricavabile e contrario dagli *argumenta* del retore avversario) è normalmente di colui il quale non vanta esplicitamente una causa di *inimicitia* verso l'accusato o non intende vendicare un'*iniuria* da lui subita. Tale *ratio* non connota in sé l'accusa calunniosa, come si diceva, ma di questa è (o può essere), però e piuttosto, indizio, giacché permette che si deduca (semmai rappresentandone un 'topos' argomentativo ricorrente) l'elemento soggettivo richiesto per il perfezionamento del reato di calunnia, cioè la dolosa e ingiustificata consapevolezza che l'accusatore avrebbe dell'innocenza dell'accusato che si somma all'oggettiva e fattualmente dimostrata fallacia dell'impianto probatorio⁴⁸. Proprio perché su

⁴⁷ La figura retorica utilizzata da Cicerone ('animalità' e 'pericolosità' degli accusatori 'di professione' o comunque 'abituati') sembra, per alcuni, echeggiare nella descrizione oraziana di alcuni temibili personaggi: HOR., *Serm.* 1.4.65 s.: *Sulgius acer/ ambulat et Caprius, rauci male cumque libellis,/ magnus uterque timor latronibus* (in PORPH., *Commentum ad Horatii Sermones* 1.4.65 s.: *acerrimi delatores et cauidici ..., et ideo rauci, quod in contentione iudiciorum clament. Cum libellis autem, <in> quibus adnotant, quae deferunt ... [69] non tamen ego delator aut accusator sum, ..., ut Caprius aut Sulcius*). Vd. F. BOTTA, s.v. *delatori*, in *Orazio. Enciclopedia oraziana*, II, Roma, 1997, p. 161 s.

⁴⁸ Ampia discussione, da ultima, in A.M. GIOMARO, *Per lo studio*, cit., p. 183 ss.

questi indici risulta assai meno dimostrabile il carattere calunnioso dell'accusa di chi è spinto all'azione al fine di soddisfare un interesse proprio o altrui (privato o pubblico che sia) – giacché l'agire per vendicare un torto effettivamente subito, al pari del perseguire le *sociorum querelas*, l'*amici vel propinqui necem*, o del reprimere le *in rem publicam conspirationes*, se non legittima, certamente può scusare anche l'azione mossa *suspiciose* sicché non possa riscontrarsi in concreto il dolo richiesto dal *crimen calumniae* – si comprende perché, nell'osservazione della pratica processuale corrente, siano con maggiori probabilità destinate ad essere sanzionate le accuse, non innervate da quelle più 'nobili' *rationes*, mosse dagli 'accusatori professionali'.

FABIO BOTTA, Ancora in tema di *causae accusationis* e *calumnia* nel processo *per quaestiones*

Nel saggio si intende dimostrare, dopo una più attenta analisi del ‘sistema’ retorico delle motivazioni all’accusa (*causae accusationis*) nei *publica iudicia* di età repubblicana, che non vi è alcuna equivalenza tra la causa premiale e le *causae* motivate da interesse personale all’accusa e che tra queste e il *crimen calumniae* non corre alcun nesso eziologico.

Parole chiave: *publica iudicia, divinatio, causae accusationis, calumnia.*

FABIO BOTTA, Still on the topic of *causae accusationis* and *calumnia* in the process *per quaestiones*

After a closer examination of the rhetorical ‘system’ of motivations for bringing an accusation (*causae accusationis*) in the standing courts (*publica iudicia*) of the Republican age, this contribution aims to demonstrate that there is no equivalence between reward-related motivations (*praemii causa*) and those related to personal interests in the accusation, and that there is no causal connection between these and the crime of malicious prosecution (*crimen calumniae*).

Key words: *publica iudicia, divinatio, causae accusationis, calumnia.*

NOTE SUI COLLABORATORI DEL FASCICOLO 2 2023

Sergio ALESSANDRÌ, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Fabio BOTTA, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università degli Studi di Cagliari

Filippo VARI, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università Europea di Roma

Antonio ALBANESE, Professore associato confermato di Diritto privato, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Giancarlo CAPORALI, Professore associato di Diritto pubblico e delle istituzioni territoriali, Università degli Studi di Macerata

Giuseppina DE GIUDICI, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Cagliari

Maurilio FELICI, Professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità, Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa), sede di Palermo

Sara GALEOTTI, Professoressa associata di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università degli Studi Roma Tre

Domenico BILOTTI, Ricercatore di Diritto canonico e diritto ecclesiastico, Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro

Luisa BORGIA, Docente di Bioetica, Università Politecnica delle Marche, Presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica e membro dello *Steering Committee for Human Rights in the fields of Biomedicine and Health* (CDBIO) nel Consiglio d'Europa

Dario SANDONÀ, Dottorando di ricerca in Diritto canonico e diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Padova

Luca PASSARINI, Dottore in Giurisprudenza, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

INDICE DEL FASCICOLO 2 2023

<i>Sergio Alessandrì</i> , Appello e attività normativa del principe. D. 49.8.1, <i>Macer 2 de appellationibus</i>	571
<i>Fabio Botta</i> , Ancora in tema di <i>causae accusationis</i> e <i>calumnia</i> nel processo per <i>quaestiones</i>	595
<i>Filippo Vari</i> , A proposito della scomparsa (del progetto costituzionale di promozione) della famiglia	623
<i>Antonio Albanese</i> , Nullità dell'atto e conservazione del fatto nelle successioni <i>mortis causa</i> e nel diritto di famiglia	643
<i>Giancarlo Caporali</i> , Quale democrazia? Scioglimento delle Camere, Presidente della Repubblica e sovranità popolare	689
<i>Giuseppina De Giudici</i> , La legge accomodata. Il codice civile albertino e le «speciali condizioni» della Sardegna	789
<i>Maurilio Felici</i> , Appunti sul vocabolario dei giuristi romani: l'uso di <i>salubritas</i> tra contesti urbani e rurali	815
<i>Sara Galeotti</i> , Perdita del carico e diritto al nolo: considerazioni in tema di ' <i>locatio mercium vehendarum</i> '	831
<i>Domenico Bilotti</i> , Il diritto canonico tra ordine oggettivo e autonomia della coscienza. Riflessioni a margine di una recente lettura	855
<i>Luisa Borgia</i> , I diritti umani oltre la malattia: i sopravvissuti al cancro e il diritto all'oblio oncologico	891
<i>Dario Sandonà</i> , Dalla <i>notitia de delicto</i> all'indagine previa. Note a margine del <i>Vademecum</i> su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici	915
<i>Luca Passarini</i> , Il vincolo di destinazione d'uso del bene culturale a tutela di beni materiali e immateriali: nota all'Adunanza Plenaria 5/2023	957

ARCHIVIO GIURIDICO ONLINE

Filippo Serafini

APPENDICE SEMESTRALE OPEN ACCESS

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

Archivio giuridico Filippo Serafini online è numero speciale della Rivista *Archivio giuridico Filippo Serafini* (ISSN: 0391-5646) per la pubblicazione *open access* di contributi. Tale modalità, come noto, risponde agli *standards* internazionali in ordine all'accessibilità e alla diffusione dei risultati della ricerca scientifica.

Dopo avere superato la procedura di revisione *double-blind peer review*, gli articoli accettati sono pubblicati *in progress*. La pubblicazione definitiva avviene con la fascicolazione semestrale della versione telematica.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Le opinioni espresse negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze sociali e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; Scopus.

